



## REGOLAMENTO

---

### **REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE DEL PERSONALE DI VOLO NEGLI ALBI E NEL REGISTRO**

*Edizione n° 4, Revisione n° 0 del 21.09.2023*



**SOMMARIO**

PREMESSA .....	4
Articolo 1 - ISCRIZIONE DEL PERSONALE DI VOLO NEGLI ALBI E NEL REGISTRO ENAC .....	5
Articolo 2 - TITOLI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI VOLO .....	5
Articolo 3 - NOMINA DEL COMANDANTE .....	6
Articolo 4 - ISTANZA DI ISCRIZIONE NEGLI ALBI E NEL REGISTRO ENAC .....	7
Articolo 5 - PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE E PER IL RINNOVO .....	7
Articolo 6 - OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI .....	8
Articolo 7 - ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI AERONAUTICI .....	9
Articolo 8 - CONTRIBUTO ANNUALE .....	9
Articolo 9 - ILLECITI DISCIPLINARI .....	9
Articolo 10 - SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE .....	10
Articolo 11 - CANCELLAZIONE .....	10
Articolo 12 - CANCELLAZIONE PER MOROSITÀ .....	11
Articolo 13 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	11

**PREMESSA**

L'ENAC, ai sensi dell'art. 736 del Codice della navigazione, provvede alla tenuta e alla gestione degli Albi e del Registro di iscrizione del personale di volo, determinandone i requisiti di iscrizione.

Il presente regolamento, che sostituisce l'ormai risalente Edizione n. 3 del 10 luglio 2008, intende razionalizzare la disciplina del regime amministrativo relativo all'iscrizione del personale di volo negli Albi e nel Registro, di cui al richiamato art. 736 del Codice della navigazione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 897 del Codice, secondo il quale *"l'equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente formato da iscritti negli albi o nel registro di volo"*.

Il Regolamento risponde alla logica di implementazione dei processi di semplificazione normativa, progressivamente perseguiti dall'Ente, soprattutto per quanto concerne i temi della dematerializzazione e della digitalizzazione documentale, per offrire all'utenza un servizio più razionale ed efficiente, caratterizzato da informazioni dettagliate e prescrizioni aggiornate.

## **Articolo 1**

### *ISCRIZIONE DEL PERSONALE DI VOLO NEGLI ALBI E NEL REGISTRO ENAC*

1. Gli Albi e il Registro del personale di volo sono tenuti dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che ne determina i requisiti di iscrizione ai sensi dell'art. 736 c. nav.
2. Il personale di volo, ai sensi dell'art. 732 c. nav., comprende:
  - a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili, iscritto nel relativo Albo nazionale;
  - b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo, iscritto nel relativo Albo nazionale;
  - c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo, iscritto nel relativo Registro nazionale.
3. L'iscrizione negli Albi e nel Registro è contraddistinta da un numero progressivo e da una lettera.
4. Il personale di cui al comma 2 è contrassegnato, per la categoria di cui alla lettera a), con la lettera "P", per la categoria di cui alla lettera b), con la lettera "R", e, per la categoria di cui alla lettera c), con la lettera "T". In caso di rinnovo, gli iscritti mantengono il numero progressivo e l'anno di iscrizione originario. Per i nuovi iscritti, al termine di ciascun anno, la numerazione riparte da uno.

## **Articolo 2**

### *TITOLI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI VOLO*

1. Il personale di volo addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili in servizio di trasporto aereo commerciale possiede il titolo professionale di comandante e di pilota.
2. Il personale addetto alla guida e al pilotaggio degli aeromobili non in servizio di trasporto aereo commerciale possiede il titolo professionale di collaudatore, istruttore, pilota di lavoro aereo.

3. Il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto aereo commerciale possiede il titolo professionale di tecnico di volo;
4. Il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto aereo possiede il titolo professionale di tecnico di volo per i collaudi per attività di sperimentazione e di produzione.
5. Il personale di volo addetto ai servizi complementari di bordo in servizio di trasporto aereo commerciale possiede il titolo professionale di assistente di volo.
6. I titoli professionali di cui ai commi precedenti presuppongono il possesso delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività relativa e della conseguente iscrizione negli Albi e nel Registro.

### **Articolo 3**

#### *NOMINA DEL COMANDANTE*

1. Il comandante è nominato dall'esercente, che può, in ogni momento, dispensarlo dal comando, ai sensi dell'art. 877 c. nav.
2. L'iscrizione all'Albo del personale di volo con il titolo di comandante richiede il possesso, da parte dell'esercente che lo nomina, di un certificato di operatore aeronautico in corso di validità nonché di regolare licenza di trasporto aereo rilasciati dall'ENAC. A tal fine, l'esercente comunica tramite posta elettronica certificata all'ENAC il superamento, da parte del pilota, del corso di formazione per il comando, nonché l'assegnazione delle funzioni di comando e la relativa decorrenza.
3. L'esercente ha facoltà di dispensare dal periodo di prova il pilota che ha già esercitato le funzioni di comandante all'estero presso una società di trasporto aereo.
4. L'efficacia dell'iscrizione di cui al comma 2, superato il periodo di prova, decorre dalla data di nomina.
5. L'ENAC registra il titolo di comandante rilasciandone la relativa attestazione.
6. L'esercente, titolare di certificato di operatore aereo e di licenza di trasporto, assegna il titolo di comandante c.d. *single pilot* e c.d. *multi pilot* ai titolari di licenza.

#### **Articolo 4**

##### *ISTANZA DI ISCRIZIONE NEGLI ALBI E NEL REGISTRO ENAC*

1. L'istanza di iscrizione negli Albi e nel Registro ENAC è inviata su piattaforma telematica dedicata raggiungibile dal sito internet dell'ENAC all'indirizzo .... (SEGUIRA' INDICAZIONE DEL LINK)
2. L'ENAC, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, procede entro 30 giorni all'iscrizione, rilasciando l'attestazione di avvenuta iscrizione. In caso di istanza incompleta, l'ENAC assegna un termine di 15 giorni per l'integrazione, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende rinunciata.
3. Il motivato rigetto della domanda va comunicato all'interessato.

#### **Articolo 5**

##### *PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE E PER IL RINNOVO*

1. L'interessato alla iscrizione o al rinnovo della iscrizione negli Albi e nel Registro presenta l'istanza di cui all'art. 4 completa dell'indicazione di:
  - a) codice fiscale;
  - b) residenza o domicilio professionale;
  - c) recapito di posta elettronica certificata;
  - d) recapito telefonico;nonché corredata di:
  - a) documento di riconoscimento in corso di validità;
  - b) fototessera in formato in JPG o JPEG;
  - c) ricevuta del versamento del contributo di iscrizione o rinnovo;
  - d) licenze, attestati ed abilitazioni in corso di validità che consentono di effettuare l'attività professionale per la categoria per cui è richiesta l'iscrizione, con attestazione di conformità;

d1) ai piloti è richiesta altresì l'accettazione scritta, da allegare alla istanza di iscrizione o rinnovo, dei principi deontologici applicabili allo svolgimento della relativa attività professionale.

2. L'istante mediante dichiarazione sostitutiva, resa in lingua italiana, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000 attesta:
  - a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, fermo restando che:
    - a') l'iscrizione nel Registro del personale di volo di nazionalità extra UE operante su aeromobili nazionali è consentita solo se sono osservate le disposizioni che disciplinano il permesso di soggiorno in territorio italiano e se sussistono i requisiti di cui al presente articolo;
    - a'') il personale di volo impiegato su aeromobili nazionali operante su territorio extra UE è esentato dalla presentazione del permesso di soggiorno;
  - b) l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della pena;
  - c) di non essere in servizio militare attivo;
  - d) l'identità dell'eventuale datore di lavoro.
3. L'Ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 2.
4. I requisiti e i documenti prodotti dagli interessati per l'iscrizione negli Albi e nel Registro sono pubblicati e consultabili anche sul sito internet dell'ENAC.

## **Articolo 6**

### *OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI*

1. I requisiti prescritti per l'iscrizione negli Albi e nel Registro devono sussistere per l'intero periodo di iscrizione.
2. Gli iscritti comunicano ogni variazione relativa ai requisiti posseduti al momento dell'iscrizione. L'inosservanza del predetto obbligo comporta la sospensione dagli Albi e dal Registro ed è comunicata all'interessato tramite posta elettronica certificata. Decorsi tre mesi dalla sospensione senza che sia intervenuta la comunicazione della variazione del requisito, l'ENAC provvede alla cancellazione d'ufficio dagli Albi o dal Registro.
3. La perdita di uno dei requisiti comporta la sospensione della iscrizione negli Albi e nel Registro, che è comunicata all'interessato tramite posta elettronica certificata. Decorsi tre mesi senza regolarizzazione da parte dell'interessato, l'ENAC provvede alla cancellazione d'ufficio.

### **Articolo 7**

#### *ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI AERONAUTICI*

1. L'operatore aeronautico, prima di assumere e impiegare il personale di volo, accerta la regolarità dell'iscrizione dello stesso personale negli Albi e nel Registro.
2. L'operatore aeronautico, ogni sei mesi, trasmette all'ENAC l'elenco aggiornato del personale di volo, in servizio e cessato. Tale obbligo non sussiste in assenza di variazioni dell'elenco.

### **Articolo 8**

#### *CONTRIBUTO ANNUALE*

1. L'iscrizione in ciascun albo o nel Registro comporta l'obbligo del versamento di un contributo annuale pari a 90,00 euro, ai sensi dell'art. 46, comma 1, *Regolamento sulle tariffe dell'ENAC*.
2. Il pagamento del contributo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. L'estratto di iscrizione è rilasciato, nel rispetto delle norme tributarie, a richiesta dell'iscritto o della organizzazione di appartenenza.
4. Il versamento del contributo annuale è a carico dell'interessato. L'operatore aeronautico il cui organico supera i 10 dipendenti, può provvedere direttamente, in un'unica soluzione ed entro i termini prescritti, al pagamento in favore dell'intero personale navigante al proprio servizio.

### **Articolo 9**

#### *ILLECITI DISCIPLINARI*

1. L'esercizio dell'attività professionale del personale di volo, in mancanza di iscrizione all'Albo/Registro durante il periodo di sospensione e/o cancellazione, costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1174, Codice della navigazione.
2. La violazione reiterata della disposizione di cui al comma 1, ferma l'eventuale responsabilità penale, comporta la cancellazione dagli Albi e dal Registro.

### **Articolo 10**

#### *SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE*

1. Gli iscritti, in caso di interruzione dell'esercizio della professione aeronautica, possono richiedere, entro il termine di scadenza del 31 marzo, la sospensione dell'iscrizione. La sospensione, se accolta, esime gli iscritti dal pagamento della quota di iscrizione annuale.
2. Decorsi 3 anni dalla sospensione dell'iscrizione, l'ENAC provvede alla cancellazione d'ufficio. Una seconda istanza di sospensione può essere proposta solo ove siano decorsi almeno 3 anni dalla scadenza della precedente sospensione.
3. L'interessato, per la ripresa dell'attività, presenta richiesta di revoca della sospensione, previo versamento della quota annuale di iscrizione per l'anno in corso.

### **Articolo 11**

#### *CANCELLAZIONE*

1. La cancellazione dagli Albi e dal Registro è disposta:
  - a) su istanza dell'iscritto;
  - b) per decesso dell'iscritto;
  - c) per cessazione dall'esercizio della professione aeronautica per raggiunti limiti di età;
  - d) per condanne penali che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
  - e) per perdita dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
  - f) per omesso versamento del contributo annuale;
  - g) per omesso versamento del contributo annuale, decorsi 3 anni dalla richiesta di sospensione;
  - h) per mancata comunicazione di variazione dei requisiti di cui all'art. 5.

## **Articolo 12**

### *CANCELLAZIONE PER MOROSITÀ*

1. Il mancato versamento del contributo annuale entro il 31 marzo di ciascun anno costituisce morosità, della quale l'interessato è avvisato mediante notifica tramite posta elettronica certificata.
2. La morosità è sanabile solo mediante pagamento entro il 30 giugno del medesimo anno.
3. Gli interessi di mora si sommano al pagamento della quota di iscrizione annuale.
4. L'ENAC, decorso il termine del 30 giugno e accertato il mancato versamento del contributo annuale, dispone d'ufficio la cancellazione dell'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato tramite posta elettronica certificata. La cancellazione dell'iscrizione preclude lo svolgimento dell'attività professionale.

## **Articolo 13**

### *ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE*

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il *Regolamento per le iscrizioni negli Albi e nel Registro del personale di volo* dell'ENAC, Ed. 3 del 10 luglio 2008.
2. Il presente Regolamento entra in vigore, per i nuovi iscritti, il 1° gennaio 2024.
3. Il presente Regolamento entra in vigore, per il personale di volo già iscritto alla data di pubblicazione, il 1° gennaio 2025. In caso di mancato adeguamento ai requisiti ivi prescritti è disposta la cancellazione d'ufficio.